



# Comune di Letojanni

## Città Metropolitana di Messina

Prot. n. del

**ORDINANZA N. 90 DEL 02/07/2025**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E DIVIETO ALLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CHE SI TERRANNO IN PIAZZA CAGLI.**

IL SINDACO

**Premesso:**

- Che l'Amministrazione Comunale ha approvato un calendario di manifestazioni per allietare i turisti e i cittadini nel periodo estivo;
- Che per gli spettacoli del 10 luglio (Anna Tatangelo), 25 luglio (Salvo la Rosa, Lorenzo Fragola e Massimo Spata), 9 agosto (Mida, Clara e RDS), 20 agosto (Leo Gassman, Cristiano di Stefano, Raimondo Todaro, Carmelo Caccamo), 24 agosto (Fabrizio Moro) è previsto un notevole afflusso di avventori, in particolare giovani;

**Ritenuto:**

- Che al fine di assicurare il più corretto svolgimento degli eventi si propone di adottare alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**Considerato:**

- Che per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità si ritiene necessario dover intraprendere una serie di precauzioni;

**Richiamata** la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero degli Interni con la quale sono state fissate una serie di regole e condizioni di sicurezza a tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica, al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni;

**Considerato:**

- che è necessario delineare un sistema adeguato di misure di sicurezza che possano garantire il più possibile il corretto e sereno svolgimento delle manifestazioni previste nel periodo estivo;
- che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione non solo da parte delle forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

**Ritenuto:**

- necessario evitare la dispersione di lattine e di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità dei presenti;
- necessario evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza immediata e diretta dell'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche;

**Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il D.Lgs n.59 del 26/03/2010;
- l'art. 4 e 5 dell'art 50 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L.20/02/2017 n.14, convertito con la legge n.48/2017;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Circolare n. 055/OP/0001991/2017 del Ministero degli Interni del 07 giugno 2017;
- Il TUEL;
- Lo Statuto Comunale.

Rilevati i presupposti della contingibilità e dell'urgenza a provvedere.

**ORDINA**

- 1) è fatto assoluto divieto agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati entro il perimetro di Piazza Cagli e Via Cagli in cui si svolgeranno gli spettacoli di cui in premessa di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, in occasione delle giornate dello svolgimento delle manifestazioni. Il divieto vige, nelle giornate di svolgimento degli spettacoli del 10 luglio, 25 luglio, 9 agosto, 20 agosto e 24 agosto 2025, a partire dalle ore 19.00 alle ore 2.00 del giorno seguente;
- 2) è fatto divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, all'interno del perimetro di Piazza Cagli e Via Cagli nei giorni in cui si svolgeranno le manifestazioni (10 luglio, 25 luglio, 9 agosto, 20 agosto e 24 agosto 2025) a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 2.00 del giorno seguente.

**DISPONE ALTRESÌ:**

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Messo Comunale e al Comando Polizia Municipale;
- Che la presente Ordinanza sia notificata agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati entro il perimetro in cui si svolgerà la manifestazione;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione locale dei Carabinieri e al Commissariato di Taormina;
- Che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la Cittadinanza attraverso la pubblicazione sui canali social ufficiali del Comune.

Gli agenti della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
Alessandro Costa